



CITTÀ DI FIUMICINO
(Città metropolitana di Roma Capitale)



PIAO

2025/2027

SEZIONE 2: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

2.3. Rischi corruttivi e trasparenza

Allegato 2.3.H
Patto di integrità
(art. 1 co. 17 Lg 190/2012)

Allegato

Patto di Integrità

Premessa

Il presente Patto di Integrità non è da intendersi come una disciplina (pattizia) ulteriore a quella sancita dal Codice dei Contratti Pubblici (ora D. Lgs 36/2023), a proposito dei requisiti soggettivi che debbono essere posseduti dall'operatore economico partecipante ad una procedura ad evidenza pubblica, bensì attribuisce rilevanza ai fini dell'esclusione del concorrente, della revoca dell'aggiudicazione o della risoluzione del contratto di appalto, in merito a circostanze sopravvenute, afferenti a quella stessa procedura di gara nel cui ambito il Patto di Integrità sia stato sottoscritto.

I Patti di Integrità (definiti anche "Protocolli di Legalità") sono strumenti di carattere pattizio che, *ex lege* n. 190/2012, art. 1, c.17, hanno rappresentato uno strumento atto ad ampliare e rafforzare l'ambito di operatività delle misure di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità nel settore degli appalti pubblici: essi, infatti, rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante affinché i concorrenti partecipino ad una gara d'appalto; ciò, inoltre, consente alle stazioni appaltanti di avvalersi di un regime sanzionatorio piuttosto ampio, comprendente:

- a) l'esclusione, in fase di partecipazione alla gara, nel caso in cui non sia stata effettuata la sottoscrizione e/o accettazione del patto;
- b) la revoca dell'aggiudicazione, con conseguente applicazione delle misure accessorie (escussione della cauzione e segnalazione all'ANAC), in caso di violazione del Patto;
- c) la risoluzione del contratto eventualmente stipulato, nei casi in cui venga accertata la violazione delle clausole pattuite.

La stazione appaltante, pertanto, ha il potere di azionare la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara non rispetti gli obblighi elencati nel Patto sottoscritto con la stazione appaltante.

La normativa dettata dal Codice dei Contratti Pubblici in tema di requisiti soggettivi è rappresentata dagli artt. 94-98, D. Lgs 36/2023 (vecchio art. 80, D.Lgs. 50/2016).

(art. 1 co. 17 legge 190/2012)

Articolo 1 – Il presente Patto d'integrità obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Nel caso l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra aggregazione d'impresa, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

Articolo 2 - Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante di ogni contratto affidato dalla stazione appaltante: in caso di aggiudicazione, pertanto, verrà allegato al contratto d'appalto.

In sede di gara l'operatore economico, pena l'esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente.

Articolo 3 – L'Appaltatore:

1. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario;
2. dichiara di non aver corrisposto, né promesso, di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;

3. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
4. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;
5. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
6. segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante; al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo 1, comma 51, della legge 190/2012;
7. informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
8. collabora con le forze di pubblica sicurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;
9. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie:
 - trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
 - trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
 - estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
 - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

- noli a freddo di macchinari¹;
- forniture di ferro lavorato;
- noli a caldo²;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri;

10. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione;

11. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.

Articolo 4 – La stazione appaltante:

1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;
3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio "*codice di comportamento dei dipendenti*", aggiornato ed approvato con delibera di Giunta

¹ Il nolo a freddo del mezzo d'opera o dell'attrezzatura non comprende, se non diversamente specificato, i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (carburanti, lubrificanti, etc.) e della normale manutenzione e le assicurazioni R.C.

² Il nolo a caldo comprende: i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (come i carburanti o i lubrificanti), la normale manutenzione e le assicurazioni R.C. Le eventuali riparazioni e le relative ore di fermo macchina sono a carico dell'operatore economico, quale soggetto contraente con la stazione appaltante

comunale n° 27 del 28/02/2024, e del DPR 62/2013 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*), nonché ss.mm.ii.;

4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
5. segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;
6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

Articolo 5 - La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata, all'operatore economico, la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia concorrente sia aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente Patto, può comportare:

1. l'esclusione dalla gara;
2. l'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;
3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
4. l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
5. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
6. l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno, e non superiore a cinque anni,

determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;

7. la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione ed all'Autorità giudiziaria.

Con Parere n° 2666 del 18 luglio 2024, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha chiarito che, secondo il nuovo disposto organizzativo delineato dal D.Lgs. 36/2023, tra i compiti specifici per la fase di affidamento rientra anche quello di disporre l'esclusione dalle gare (art. 7, comma 1, lett. d, Allegato I.2), precisamente:

1. Per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, relativamente al Responsabile Unico di Progetto (RUP), i compiti sono quelli dettati dall'art. 6, All. 1.2, del D. Lgs 36/2023 (nel caso in cui sia nominato il Responsabile del Procedimento - RP);
2. Per la fase di affidamento, relativamente al responsabile del procedimento, i compiti sono quelli dettati dall'art. 6, All. 1.2, del D. Lgs 36/2023;
3. I compiti posti in capo al Responsabile del Procedimento (RP) sono, invece, quelli specificati agli artt. 7 e 8 del medesimo Allegato.

Tra i compiti specifici per la fase di affidamento rientra anche quello di disporre l'esclusione dalle gare (art. 7, comma 1, lett. d, Allegato I.2); da ciò consegue la competenza del RP, per la fase di affidamento, a disporre le esclusioni e le ammissioni alla procedura, fermo restando che l'adozione di tale provvedimento richiede la previa supervisione del Responsabile Unico di Progetto.

Articolo 6 – Il presente vincola l'operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.

Articolo 7 - Le stazioni appaltanti possono consultare il Durc emesso in corso di validità su FVOE 2.0, ai fini della verifica dell'assenza di violazioni definitivamente accertate in materia contributiva, ai sensi del disposto del

nuovo Codice degli Appalti (art. 94, comma 6, D.Lgs. 36/2023)³. Le stazioni appaltanti sono tenute alla verifica del Durc in corso di validità ogni qualvolta se ne manifesti l'effettiva esigenza.

³ Nota del 4 settembre 2024, con cui l'Anac ha annunciato che il Durc è stato reso interoperabile con il Fascicolo digitale (Fvoe) 2.0, attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati